



**Amministrazione
Provinciale
di Siena**



fises
finanziaria senese
di sviluppo

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO ED EXTRA ALBERGHIERO CHE ABBIANO FATTO RICORSO A FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI LIQUIDITA' O DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE O EXTRA ALBERGHIERE LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME

Iniziativa della

Provincia di Siena

in collaborazione con la

Società Finanziaria Senese di Sviluppo SpA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE in attuazione del "*Protocollo di Intesa per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese del settore alberghiero di Chianciano Terme*" sottoscritto in data 8/10/2010 da Provincia di Siena, Comune di Chianciano Terme, Camera di Commercio di Siena, Finanziaria Senese di Sviluppo (Fi.se.s) S.p.a. e Fidi Toscana S.p.a. e in esecuzione della deliberazione G.P. n. 269 del 12/10/2010 veniva deciso di attivare un Bando per la concessione alle imprese del settore turistico alberghiero, titolari di strutture ricettive alberghiere localizzate nel territorio del Comune di Chianciano Terme, di contributi finalizzati in conto interessi, individuando nella Società Finanziaria Senese di Sviluppo (Fi.se.s) S.p.a, il partner incaricato della gestione operativa del Bando medesimo;

DATO ATTO che con disposizione del Dirigente Settore Sviluppo Economico n. 1456 del 14/10/2010 il predetto Bando a sportello veniva adottato e pubblicato a far data dal 18/10/2010 con validità fino ad esaurimento delle risorse stanziare pari ad € 40.000,00;

DATO, altresì, ATTO che con successiva deliberazione G.P. 306 del 16/11/2010, tenuto conto delle considerazioni emerse a seguito di ulteriori incontri con le Associazioni di Categoria presenti sul territorio, veniva stabilito di estendere l'ambito di applicazione del "*Protocollo di Intesa a sostegno delle piccole e medie imprese del settore alberghiero di Chianciano Terme*" siglato in data 8/10/2010, Rep. n. 9 del 2010, a tutte le imprese turistiche alberghiere ed extra-alberghiere di cui al Titolo II, Capo I e Capo II della L.R. n. 42 del 23/03/2000 e s.m.i., con la sola esclusione della tipologia individuata all'art. 61 "*Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere*" della citata legge e di integrare, conseguentemente, il Bando già pubblicato che, invece, limitava gli interventi di sostegno alle imprese turistico alberghiere che avessero fatto ricorso a finanziamenti per interventi di riqualificazione di alberghi e/o residenze turistico alberghiere;

DATO ATTO che, in esecuzione della menzionata deliberazione della Giunta Provinciale e mediante la sottoscrizione da parte degli originari firmatari di apposita appendice integrativa si è provveduto ad estendere l'ambito di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 08/10/2010 fra Provincia di Siena, Comune di Chianciano Terme, Fidi Toscana S.p.a e Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., a tutte le imprese turistico ricettive del settore alberghiero ed extra alberghiero di cui al Titolo II, Capo I e Capo II della L.R. n. 42 del 23/03/2000 e s.m.i., con la sola esclusione della tipologia individuata all'art. 61 "*Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere*" della citata legge;

DATO ATTO, infine, che con disposizione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico n. 1712 del 9/12/2011 è stato adottato il Bando di cui trattasi, modificato secondo le indicazioni espresse dall'organo esecutivo dell'Ente e secondo lo schema approvato con la menzionata deliberazione G.P. n. 306 del 16/11/2010;

PRECISATO che le modifiche apportate alla versione originaria del Bando in oggetto riguardano essenzialmente:

- l'estensione dell'ambito di applicazione dello stesso a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui al Titolo II, Capo I e Capo II della L.R. n. 42 del 23/03/2000 e s.m.i., con la sola esclusione della tipologia individuata all'art. 61 "*Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere*" della citata legge;
- il pagamento diretto del contributo alle imprese ammesse all'agevolazione da parte della Provincia anziché per il tramite di Fi.se.s S.p.a. posto che, considerazioni di natura tecnica, hanno portato a ritenere non praticabile l'erogazione del contributo da parte della menzionata società commerciale che per natura non può agire da sostituto di imposta e operare la ritenuta d'acconto IRPEF del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 cui è soggetto il contributo previsto dal Bando;

RENDE NOTO

IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO ED EXTRA ALBERGHIERO, TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE O EXTRA ALBERGHIERE LOCALIZZATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME CHE ABBIANO FATTO RICORSO AL CREDITO PER SOSTENERE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE MEDESIME

ART. 1

FINALITA'

La Provincia di Siena e il Comune di Chianciano Terme costituiscono, compartecipando in uguale misura, un Fondo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese del settore alberghiero ed extra alberghiero e/o loro consorzi che abbiano acceso finanziamenti per interventi di liquidità o di sostegno agli investimenti finalizzati alla riqualificazione di strutture ricettive alberghiere localizzate nel territorio del Comune di Chianciano Terme.

L'agevolazione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- riqualificare, ammodernare e valorizzare le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere presenti sul territorio comunale, sostenendo gli sforzi finanziari richiesti ai titolari e/o gestori delle strutture per l'adeguamento di queste ultime alle normative regionali vigenti;
- rafforzare l'offerta turistica del territorio innalzando il livello di competitività delle singole imprese con l'adozione di innovazioni tecnologiche nel rispetto di standard predefiniti di qualità;
- favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi ai soggetti portatori di bisogni speciali nel rispetto del principio di pari opportunità.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al contributo le imprese del settore turistico alberghiero ed extra alberghiero in possesso, alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, dei seguenti requisiti:

- piena disponibilità, rilevabile da idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato, di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, localizzate nel territorio del Comune di Chianciano Terme, come definite al Titolo II, Capo I e Capo II della L.R. n. 42 del 23 Marzo 2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" e s.m.i, con la sola esclusione della tipologia individuata all'art. 61 della citata legge relativa all'*"Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere"*;
- qualifica dimensionale di piccola o media impresa;
- codici di attività ATECO 2007 attinenti alle tipologie di strutture ricettive individuate al punto precedente;
- finanziamento acceso presso un qualsiasi Istituto di Credito o Intermediario Finanziario ivi compresa Fi.se.s S.p.a. per interventi di liquidità o investimento comunque finalizzati alla riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera o extra alberghiera rilevabile da deliberazione dell'Istituto di Credito attestante la concessione del finanziamento richiesto, copia del contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento.

Le imprese interessate al presente Bando che dovessero incontrare difficoltà nell'accedere a finanziamenti per mancanza di adeguate garanzie possono richiedere l'accesso agli strumenti di garanzia attivati da Fidi Toscana S.p.a..

Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

Non sono ammesse al contributo:

- le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. Impegno Deggendorf");
- le imprese che si trovano in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 1 Ottobre 2004), in particolare, le imprese in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- le imprese che non abbiano assolto gli obblighi contributivi e previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Legge n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
- le imprese che abbiano riportato nei cinque anni precedenti e relativamente al proprio legale rappresentante, sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

ART. 3

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo interventi di investimento e/o di liquidità finalizzati alla riqualificazione, all'ammodernamento, all'ampliamento e alla valorizzazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere anche con riferimento a quanto previsto dal "*Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*", testo coordinato DPGR 23/04/2001 n. 18/R e DPGR 07/08/2007 n. 45/R.

Sono, pertanto, ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati. I relativi costi di progettazione, ivi compresi eventuali studi di fattibilità economico-finanziaria, così come le spese sostenute per rilievi, accertamenti, indagini, redazione dei piani per la sicurezza, direzione lavori, contabilità e collaudi connessi al programma di intervento sono, invece, ammissibili per un valore non superiore al 10% del costo complessivo dell'intervento di riqualificazione;
- b) acquisto di aree e fabbricati purchè destinati all'ampliamento delle strutture ricettive per un importo non superiore al 10% del costo complessivo dell'intervento di riqualificazione;
- c) impianti, arredi, dotazioni, attrezzature e tecnologie innovative;
- d) spese per l'ottenimento di certificazioni volontarie e di qualità ambientale;
- e) sistemi gestionali integrati intesi come strumentazione informatica, programmi informatici, internet-point, sistemi Wireless Fidelity (Wi-Fi), mezzi tecnologici innovativi atti al miglioramento del servizio offerto dalle strutture ricettive.

Non sono ammissibili al contributo le spese di personale, di utenza, assicurative, di manutenzione ordinaria, notarili o di registrazione.

ART. 4

NATURA E CONSISTENZA DEL CONTRIBUTO

Il contributo di cui al presente Bando consiste in un abbattimento del tasso di interesse applicato dall'Istituto di Credito erogante il finanziamento acceso per interventi di riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera nella misura individuata di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% sull'importo totale ex Art. 28 del DPR. 600/1973.

Qualora il tasso d'interesse applicato al finanziamento sia uguale o inferiore all'1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali, l'abbattimento interverrà fino alla determinazione del tasso 0 (zero).

ART. 5

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono avere già acceso, al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo, presso un qualsiasi Istituto di Credito o Intermediario Finanziario, ivi compresa Fi.se.s S.p.a, un finanziamento per interventi di liquidità o di investimento finalizzati alla riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera. Il finanziamento acceso non deve, comunque, essere stato erogato prima di sei (6) mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il finanziamento finalizzato alla riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera o extra alberghiera sul quale sarà concesso il contributo in conto interessi non potrà essere inferiore a € 20.000,00 e superiore a € 60.000,00, tuttavia, qualora l'impresa richieda e ottenga un finanziamento di importo superiore, il contributo potrà essere spalmato sull'intero finanziamento.

La durata del finanziamento dovrà essere compresa tra i 2 (due) e i 5 (cinque) anni, eventualmente comprensivi di preammortamento che comunque non dovrà superare i 12 (dodici) mesi.

Il programma di intervento per la riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera o extra alberghiera dovrà essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.

Nel caso in cui il programma di intervento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma di intervento.

ART. 6

REGIME DI AIUTO

I contributi saranno concessi nei limiti del Regolamento Comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

ART. 7

SOGGETTO ATTUATORE

Tutti gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni, le verifiche e i controlli, sono svolti dalla Finanziaria Senese di Sviluppo (Fi.se.s) S.p.a., società partecipata dalla Provincia di Siena e partner dell'iniziativa.

ART. 8

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al Bando, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice e in lingua italiana, devono essere presentate **utilizzando i moduli di cui agli Allegati A) e B)** del presente bando, pubblicato all'Albo Provinciale oltre che sul sito internet della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it) e sul sito della Fi.se.s Sp.a. (www.fises.it), e devono essere obbligatoriamente presentate a mano alla Fi.Se.S., dietro rilascio di ricevuta, o spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa alla Società Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. avente sede legale in Piazza Matteotti n. 30 - 53100 Siena.

Le domande possono essere presentate in ogni momento senza limite temporale, saranno evase in ordine cronologico e accolte fino all'esaurimento dei fondi.

La Provincia di Siena non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'impresa interessata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La firma del legale rappresentante dell'impresa deve essere apposta in originale in calce alla domanda, pena la nullità della stessa, e non deve essere autenticata. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione di tutte le dichiarazioni sostitutive in essa contenute, rese con la consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs.445/2000.

Alla domanda dovrà essere pertanto allegata, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Ciascun soggetto richiedente può presentare a Fi.se.s S.p.a. una sola domanda di contributo.

ART. 9

ITER PROCEDIMENTALE

Fi.Se.S. S.p.a. riceve e protocolla le istanze di accesso al contributo che saranno evase in ordine cronologico e, se ammissibili, accolte fino ad esaurimento delle risorse afferenti al Fondo.

Fi.se.s S.p.a. opera una pre-istruttoria in ordine all'ammissibilità delle domande e dei relativi programmi di intervento, richiedendo in caso di domande incomplete, le necessarie integrazioni documentali che dovranno pervenire, a pena di decadenza della domanda, entro 30 giorni dalla prima richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di ammissione al contributo Fi.se.s S.p.a. conclude la preistruttoria, fatta salva la sospensione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni documentali.

A cadenza bimestrale Fi.se.s S.p.a. trasmette alla Provincia di Siena, Settore Sviluppo Economico, l'elenco delle pratiche pre-istruite e la relativa documentazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale documentazione la Provincia di Siena con atto dirigenziale formalizza l'ammissione o non ammissione al contributo, stilando una graduatoria costituita sulla base dell'ordine cronologico di completamento delle domande.

I programmi di intervento che dovessero risultare ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie saranno accolte con riserva al fine di poter effettuare eventuali sostituzioni a fronte di rinunce, revoche o in relazione a maggiori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, sempre tenuto conto dell'ordine cronologico di completamento delle domande.

Fi.se.s S.p.a. assicura a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo la conoscenza degli atti relativi alle procedure di ammissione o di esclusione che li riguardano.

L'erogazione del contributo in conto interessi in favore delle imprese ammesse al beneficio in virtù del predetto atto dirigenziale avverrà in un'unica soluzione al completamento dell'intervento di riqualificazione da attuare, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse a fronte di richiesta di proroga adeguatamente motivata.

Ai fini dell'erogazione del contributo, Fi.se.s S.p.a. richiede alle imprese ammesse la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per l'intervento di riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera o extra alberghiera nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'investimento è stato effettuato ed è conforme al progetto ammesso al contributo.

Fi.se.s S.p.a. invia, quindi, la documentazione di spesa raccolta alla Provincia.

La Provincia dietro idonea rendicontazione rimessa da FI.SE.S. S.p.a., liquida ed eroga in favore delle imprese ammesse al contributo, entro 10 giorni, l'importo spettante a titolo di contributo in conto interessi accertata la coerenza delle spese sostenute con le finalità del bando.

Fi.se.s S.p.a. ovvero direttamente la Provincia di Siena potranno effettuare controlli e verifiche sul rispetto da parte dell'impresa delle condizioni previste dal Bando per l'ammissione al contributo e per l'erogazione dello stesso.

La Provincia curerà, qualora i predetti controlli dovessero accertare la sussistenza delle ipotesi di revoca del contributo previste dal Bando, le procedure per il recupero del credito finalizzate al reintegro del Fondo.

ART.10

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi è subordinata alla realizzazione dell'investimento da parte del beneficiario (a fronte del quale l'impresa ha ottenuto il finanziamento).

A tal fine, Fi.se.s S.p.a. richiede alle imprese ammesse al contributo la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per l'intervento di riqualificazione della struttura ricettiva alberghiera nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'investimento è stato effettuato ed è conforme al progetto ammesso al contributo.

I beneficiari sono tenuti a custodire per 5 (cinque) anni i documenti di spesa debitamente quietanzati relativi alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

La Provincia di Siena esercita i controlli sui beneficiari dei contributi direttamente o tramite Fi.se.s S.p.a.

ART. 11

DECADENZA DEL DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decade:

- a) ove il beneficiario non completi l'investimento entro 12 mesi (eventualmente prorogabili dietro presentazione di richiesta di proroga adeguatamente motivata) dalla data di ammissione al contributo;
- b) qualora, a seguito di controlli, sia accertato che il beneficiario abbia reso dichiarazioni sostitutive mendaci nella domanda di ammissione al contributo, nella documentazione ad essa allegata ovvero nella documentazione integrativa eventualmente richiesta da Fi.se.s S.p.a.;
- c) qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Provincia o di Fi.se.s S.p.a.;
- d) nel caso di risoluzione dell'operazione di finanziamento per anticipata estinzione;

- e) per cessazione attività;
- f) nel caso di mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto erogante;
- g) per concordato preventivo con cessione dei beni, per concordato fallimentare, per fallimento;
- h) per cessione di tutti o di parte dei beni ammessi al contributo nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

ART. 12

REVOCA DEL CONTRIBUTO EROGATO E RECUPERO DEL CREDITO

Il contributo già erogato sarà revocato qualora a seguito di controlli operati da Fi.se.s S.p.a. o direttamente dalla Provincia dovesse essere accertato:

- il mancato rispetto da parte dell'impresa beneficiaria delle condizioni del contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto erogante ovvero l'anticipata estinzione del finanziamento;
- che sono state rese dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci.

In tal caso la Provincia avvierà nei confronti dell'impresa le procedure per il recupero del credito finalizzate al reintegro del Fondo.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, del citato D. Lgs. 196/03, si informano le imprese che i dati personali contenuti nella domanda saranno trattati, sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo, unicamente per l'espletamento dell'iniziativa, con l'impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dalle stesse e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati in parola non saranno comunicati a terzi e saranno trattati esclusivamente dai dipendenti della Provincia di Siena e della Fi.se.s S.p.a. incaricati della gestione delle procedure del Bando, costantemente identificati, opportunamente istruiti e a conoscenza dei vincoli imposti dalla suddetta legge.

Titolari dei dati forniti sono:

- la Provincia di Siena, con sede in Piazza Duomo – 53100 - Siena.
- la Società Finanziaria Senese di Sviluppo, con sede legale in P.zza Matteotti, 30 - 53100 – Siena.

ART. 14

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90, si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dirigente Dott. Orazio Figura, Tel. 0577/241260 - **E-mail: figura@provincia.siena.it**

Al fine di fornire le opportune informazioni e chiarimenti tecnici riferiti al bando o alle domande è possibile rivolgersi alla FiSeS Spa Tel. 0577/48102 - **E-mail: fidi@fises.it**.

ART. 15

ACCESSO AGLI ATTI

Alle imprese concorrenti è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del presente procedimento, nei limiti e con le modalità previste dalla L.241/90 e successive modificazioni e dal vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Siena , lì 13/12/2010

**Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico
(Dott. Orazio Figura)**